SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 652)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1977

Proroga del termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Il prossimo 11 maggio verrà a scadere il termine previsto per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, fissato in due anni dalla legge di delega del 3 aprile 1974, n. 108, e successivamente prorogato a tre anni dalla legge 5 maggio 1976, n. 199.

Nel periodo di tempo trascorso, l'apposita Commissione insediata presso l'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha praticamente portato a termine il lavoro di redazione dei testi degli articoli relativi a tutti gli istituti del codice. Dal canto suo, la Commissione consultiva, istituita dalla legge di delega e composta in maggioranza da parlamentari, ha provveduto ad esprimere il richiesto parere sul complesso degli articoli relativi ai singoli istituti sottoposti al suo esame.

Tuttavia, nonostante l'elevato grado di capacità e l'alacre impegno dimostrati dalle due Commissioni, non è stato possibile portare a termine il lavoro di redazione del codice nel tempo previsto. Infatti la Commissione ministeriale non è stata ancora in condizione di esaminare gli elaborati pareri della Commissione consultiva e di valutare quindi l'opportunità di apportare eventuali modifiche ai testi già preparati. Successivamente, le norme concernenti i singoli istituti dovranno essere adeguatamente sistemate in un testo unitario e dovranno essere anche redatte le norme transitorie e di coordinamento necessarie per l'attuazione del codice.

In seguito, dopo che la Commissione consultiva avrà espresso il parere sul codice nel suo complesso, il testo definitivo dovrà essere esaminato, per il necessario concerto, dai Ministeri interessati, ed essere infine sottoposto alla valutazione collegiale e alla approvazione del Governo.

I tempi tecnici occorrenti per l'espletamento di tutte le complesse operazioni ora indicate rendono indispensabile una congrua proroga del termine che sta per scadere.

D'altra parte, nel determinare la durata della proroga, si dovrà tenere debito conto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

dell'esigenza che prima dell'emanazione del codice vengano adeguatamente risolti i numerosi, complessi problemi d'ordinamento e di strutture, che ne condizionano l'applicazione; ciò per evitare che le carenze al riguardo possano incidere negativamente sull'attuazione di una riforma che ha speciale importanza nel settore dell'ordine pubblico e che sarebbe quindi pericoloso destinare al fallimento.

Per raggiungere lo scopo ora indicato occorre una serie di interventi, normativi ed organizzativi, che si presentano di particolare difficoltà, non solo per la loro stessa natura, ma anche perchè la sostanziale diversità del nuovo codice rispetto a quello vigente rende più laboriosa l'opera di adeguamento e di ristrutturazione di un apparato, che, come a tutti è noto, presenta gravi insufficienze già rispetto alle attuali esigenze.

Va subito detto che fino ad ora il Governo non è rimasto inerte, ma ha già da tempo cominciato ad approntare misure ritenute idonee per il funzionamento del nuovo codice, avvalendosi, fra l'altro, della consulenza di un'apposita commissione incaricata di studiare i problemi organizzativi conseguenti alla riforma. Così, in particolare, con il disegno di legge n. 1208 della Camera, presentato il 28 febbraio 1977, si è proposto l'aumento degli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria, sulla linea già segnata dalle leggi che hanno recentemente ampliato i ruoli di questo personale. Specificamente con la suddetta iniziativa del 1977 si è proposto l'aumento del personale di concetto di 1.170 unità, del personale esecutivo di 2.000 unità e del personale ausiliario di 550 unità.

Inoltre, si è effettuata una prima rilevazione delle esigenze dell'edilizia giudiziaria in tutto il territorio dello Stato, e alla stregua dei risultati ottenuti si sta approfondendo tutta la problematica che il settore pone sul piano normativo e su quello organizzativo. Trattasi di una problematica molto complessa che richiede tra l'altro per la sua soluzione una spesa ingente che il Governo è disposto ad affrontare, pur nei limiti delle note compatibilità di bilancio.

Si è infine preparato un disegno di legge inteso da un lato a concentrare in un solo organo, a struttura di regola monocratica, le preture e i tribunali, e dall'altro a potenziare la magistratura onoraria, attribuendo ad essa, oltre a quella civile, anche una limitata competenza penale. L'accennata riforma dell'ordinamento giudiziario e la contemporanea modifica dell'attuale assetto delle circoscrizioni dovrebbero mettere in condizione l'organizzazione giudiziaria di dare una risposta adeguata alle esigenze di maggiore impegno che certamente sono connesse a un tipo di processo, che, come quello futuro, avrà il fulcro non più nell'istruzione ma nel dibattimento.

Su questa iniziativa, come su tutte le altre di organizzazione e di ordinamento, che sono comunque collegate alla riforma del processo penale, interessa soprattutto al Governo che, prima dell'emanazione del nuovo codice, il Parlamento possa esprimere con chiarezza, nel confronto di tutte le forze politiche, il proprio orientamento.

Il Governo così potrà avere le indicazioni indispensabili per il completamento dell'opera sua e il Parlamento d'altra parte sarà anche messo in grado di adottare tutti quei provvedimenti che si possano rivelare indispensabili per ottenere che il nuovo processo funzioni fin dall'inizio in modo efficace, sperabilmente in un clima politico e sociale meno tormentato e più sicuro dell'attuale.

In vista di queste finalità, si dispone, con l'articolo 1 del disegno di legge, che il termine stabilito per l'esercizio della delega è prorogato di un anno, e cioè per un tempo che non potrebbe in nessun caso essere ridotto, senza rischiare di vanificare l'utilità stessa della proroga, per soddisfare le esigenze che si sono indicate.

Con l'articolo 2 si aumenta a cinquanta milioni di lire annui la spesa oggi prevista di trenta milioni di lire, in quanto questa somma si è rivelata insufficiente, anche a causa dell'aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto e quindi delle spese di viaggio da rimborsare ai componenti delle commissioni di studio.

Con lo stesso articolo si provvede infine alla copertura dell'anzidetta spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, già prorogato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 199, è elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire cinquanta milioni annui.

Al maggior onere di lire ventitre milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.